Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 17

12ª COMMISSIONE PERMANENTE (Igiene e sanità)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

151ª seduta: martedì 23 febbraio 2010

Presidenza del presidente TOMASSINI

DL 0715
TIPOGRAFIA DEL SENATO (170)

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(8) ***Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco***

(137) ***DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia di cui al Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto***

(1229) ***BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori***

Petizione n. 1040

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 7
* PORETTI *(PD)* 3, 4

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP, Io Sud e Autonomie: UDC-SVP-IS-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Francesca Martini.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(8) ***Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco***

(137) ***DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia di cui al Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto***

(1229) ***BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori***

Petizione n. 1040

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 8, 137 e 1229, sospesa nella seduta del 2 febbraio scorso.

All'ordine del giorno è iscritto anche l'esame della petizione n. 1040. Ai sensi dell'articolo 141 del Regolamento, essa verrà discussa congiuntamente al disegno di legge, in quanto attinente alla medesima materia.

Pur essendo conclusa la discussione generale, do la parola alla senatrice Poretti, che ha chiesto di intervenire.

PORETTI *(PD).* Ringrazio la Presidenza per avermi concesso l'opportunità di intervenire in sede di discussione generale in ritardo, quando ormai è già scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti.

Mi ha sorpreso il fatto che una Commissione che solitamente impiega più sedute per svolgere la discussione generale in questa occasione abbia ristretto i tempi a tal punto da dedicare un'unica seduta a questa fase dell'esame dei disegni di legge in titolo. Lo sottolineo anche perché questa Commissione si riunisce in sede deliberante. Ciò significa che i disegni di legge in titolo saranno esaminati solo da questa Commissione e poi saranno direttamente sottoposti al vaglio della Camera dei deputati. È per tale motivo che ho ritenuto utile intervenire, augurandomi che in sede di esame degli emendamenti il dibattito sia più ampio.

PRESIDENTE. Non è mia abitudine interrompere gli interventi dei colleghi, però mi sembra opportuno informarla che, a seguito del suo intervento, intendo riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti, per rispettare l'impegno che avevo assunto con lei.

PORETTI *(PD).* Allora la ringrazio doppiamente, Presidente.

Non capisco per quale motivo abbiamo deciso di esaminare questi disegni di legge in sede deliberante e solo in questa Commissione, dal momento che la legge che intendiamo varare non ha solo un approccio di tipo sanitario, cioè non tratta soltanto dei danni che – come tutti sappiamo – provoca il fumo, sia direttamente, a chi fuma sigarette o altro, sia indirettamente, a chi subisce il fumo passivo. In realtà, infatti, i disegni di legge intervengono su tutta un'altra serie di settori (ad esempio quello fiscale) ed inserisce divieti e concessioni, quindi credo che sarebbe stato utile avere anche il supporto di altre Commissioni.

Certo, il motivo fondamentale per cui sono stati presentati questi disegni di legge è di carattere sanitario, cioè innanzitutto perché il fumo fa male alla salute. È inutile ricordare che il fumo causa 80.000 vittime all'anno soltanto in Italia, quattro milioni nel mondo. Ciò determina anche un costo per la società, sia perché le persone malate sono in carico al sistema sanitario nazionale, sia per motivi apparentemente più banali, quali possono essere le pause fumo, che incidono sulla produttività di un'azienda. Il fumo, quindi, fa male alla salute della persona e anche alla società.

Queste considerazioni mi suggeriscono un parallelo con altre sostanze che fanno male, ad esempio l'alcol, che provoca un numero inferiore di morti (40.000 in Italia), ma causa anch'esso un costo per la società, per le malattie che sono a carico del sistema sanitario nazionale e per gli incidenti e gli episodi di violenza, quindi per feriti e morti dovuti non all'assunzione di alcol, ma agli effetti indiretti che questa provoca.

Se tutto ciò è vero, è contraddittorio il fatto che l'Unione europea continui ad erogare incentivi al settore agricolo per facilitare la produzione di tabacco e di altre sostanze che danneggiano la salute dei cittadini, direttamente o indirettamente.

A questo punto, mi viene in mente un parallelo con altre sostanze naturali, come la *cannabis*, che non provoca alcun morto come effetto diretto, anzi comporta benefici, se è utilizzata con determinate modalità di somministrazione. Eppure, nel testo unico sugli stupefacenti, la *cannabis* è compresa nell'elenco delle sostanze dannose per la salute, mentre non vi sono né l'alcol né i prodotti del tabacco.

Ritengo che sia doveroso da parte nostra riflettere su questa contraddizione, perché se la legge che intendiamo emanare ha un senso perché il tabacco fa male alla salute, mi chiedo e vi chiedo per quale motivo questo non rientri tra le sostanze dannose elencate nel testo unico sugli stupefacenti. Del resto, alcol e tabacco creano dipendenza e danneggiano la salute, la *cannabis* no.

Lascio agli atti la mia riflessione su questa contraddizione, che sottopongo a chi decide di mantenerla. Io invece propongo due modifiche: eliminare la *cannabis* dall'elenco delle sostanze dannose indicate nel testo unico sugli stupefacenti, oppure inserirvi anche l'alcol e i prodotti del tabacco. Delle due, l'una: inserire nell'elenco tutte le sostanze che danneg-

giano, oppure eliminare da esso le sostanze che non arrecano danno, come la *cannabis*.

Spesso si tira fuori l'argomentazione delle abitudini di una società che ha conosciuto la vite e non le piante di canapa, ma anche questo non è vero, perché nell'Ottocento la canapa esisteva e veniva utilizzata per tantissime produzioni (ad esempio per i tessuti), non soltanto per quelle che oggi sono più note e che hanno determinato l'inserimento della *cannabis* nel testo unico sugli stupefacenti.

Credo che il compito dello Stato, come è scritto anche nella Costituzione, sia quello di garantire il diritto alla salute. Ciò non vuol dire – e di questo si è parlato davvero tanto in questa Commissione – obbligare alla salute e tanto meno obbligare a stare bene, a non essere ammalati. Penso che lo Stato debba garantire questo diritto e fornire, per poter esercitare il diritto alla salute, tutti gli strumenti indicati nell'articolo 6 del disegno di legge assunto come testo base al nostro esame. Mi riferisco al diritto all'informazione e alla prevenzione, cioè alla possibilità per chi utilizza un certo tipo di prodotto (in questo caso il tabacco) di sapere che prodotto sta consumando, di quali sostanze è composto e quali effetti avrà sul suo corpo e su quello delle persone che gli stanno vicino.

Personalmente, addirittura rafforzerei alcuni passaggi. Credo, infatti, che se il nostro intento era assumere posizioni forti, accanto alla parte (ottima) del disegno di legge relativa all'informazione, avremmo dovuto anche inserire la previsione di fornire gratuitamente tutti i farmaci che consentono la disassuefazione dalla nicotina, anche se mi rendo conto che avrebbe comportato una spesa notevole. Questo sarebbe stato un segnale forte, anche se molto costoso. Se dobbiamo garantire il diritto alla salute questo è ciò che avremmo dovuto fare.

Quanto all'informazione, deve essere ben fatta, mirata e deve dare conto degli effetti collaterali; dunque, dovrà essere una campagna ben diversa da quella realizzata fino ad oggi che utilizzava messaggi intimidatori che, spesso, non fanno leva sui giovani, come nel caso del messaggio che recita: «il fumo invecchia la pelle». Vi assicuro che mentre a me, che ho superato i 40 anni, leggerla fa un certo effetto, non credo che ne provochi alcuno ad un ragazzino di 18 anni. Non credo, infatti, che a quell'età questa sia la massima preoccupazione. È invece davvero utile fornire informazioni precise.

Tornando al punto di partenza, la critica che muovo al provvedimento, che pure ritengo ottimo nella parte relativa all'informazione (anche se, a mio parere, si sarebbe potuto maggiormente incidere sul diritto alla salute prevedendo, come ho già detto, la fornitura gratuita di farmaci testati, di provata efficacia per la disassefuazione dalla nicotina), attiene alla non comprensibilità invece il contenuto dell'articolo 2, da cui traspare un approccio di tipo proibizionista che contrasta con la precedente impostazione. Ebbene, poiché l'articolo si rivolge essenzialmente a ragazzi tra i 16 e i 18 anni (visto che oggi è vietato l'acquisto di prodotti da fumo ai minori di 16), se si vieta ad essi non solo di acquistare del tabacco, ma addirittura di fumarlo in luogo pubblico o aperto al pubblico secondo

me non si utilizza il giusto approccio. È evidente, infatti, che il ragazzo di 17 anni, se vorrà fumare, lo farà comunque; fumerà di nascosto o, magari, per strada a meno che non ci si doti di squadroni di «vigili del fumo», o come altro vogliamo chiamarli, che chiedano i documenti ai ragazzi. Nel qual caso l'articolo 2 avrebbe un valore non meramente ideologico.

Personalmente sono convinta che in uno Stato di diritto la certezza della legge stia nella consapevolezza che quando si approva una legge poi la si deve concretamente applicare. Dunque, se sappiamo che la parte relativa alla possibilità di fumare in pubblico o in luoghi aperti al pubblico per i ragazzi tra i 16 ed i 18 anni non sarà realizzabile si tratta di una norma manifesto ed io non le ritengo utili. Non credo sia proficuo adottarle perché rappresentano un incentivo a non rispettare le leggi in generale. Quando si predispone una legge che già si sa che non sarà rispettata e la si approva soltanto per dare indicazioni di massima si produce, a mio avviso, un effetto a catena anche in altri settori.

Fra l'altro, se ci muovono questioni di salute, pur non condividendolo pienamente, comprendo l'approccio anche in questo caso di tipo ideologico: si è deciso di porre il divieto per quella particolare fascia di età perché è allora che si inizia a fumare. A tal proposito, ricordo che anche io ho iniziato a quell'età, ma di nascosto dai miei genitori e se uscivo per strada c'era sicuramente un amico del mio babbo o della mia mamma che glielo riferiva. Quindi, fumavo tranquillamente di nascosto e non credo che oggi un quindicenne o un diciassettenne non fumerà perché ha paura di incontrare il vigile. È più probabile che non lo faccia per paura di incontrare il babbo o la mamma o l'amico del genitore che lo va a riferire. Anzi, credo che a 17 anni non abbia neanche più paura di quello.

Comunque, se il motivo è che si inizia a fumare a quell'età, seppure accettassimo questa impostazione, in questo modo si stabilisce che lo Stato cerca di disincentivare in qualche modo, con le proibizioni, con i paletti e le norme manifesto, l'accesso al fumo. E se non saranno tutti a non iniziare, può darsi che almeno uno su 100 segua il precetto. Poniamo pure che sia così. Ma se fa male, se è questo il problema, fa male a prescindere: fa male fumare a casa propria, ma anche fumare a 20 anni e allora si deve vietare il fumo a tutti. Si torna quindi al punto di partenza: si deve inserire il fumo nel testo unico sugli stupefacenti insieme all'eroina, alla cocaina, alla *cannabis* (che, peraltro, non ha mai ucciso nessuno). Se il motivo che ci muove è che fa male, inseriamo nel testo unico anche il tabacco, la nicotina. Non fa male fumare in luoghi pubblici o aperti al pubblico: fa male fumare, quindi lo vieto e impedisco la vendita e l'acquisto di tabacco. Ribadisco, non è il mio approccio, ma se è questo il motivo che ci induce a legiferare credo che bisognerebbe seguire una coerenza ed andare in questa direzione.

Concludo il mio intervento appellandomi, quanto meno, alla possibilità di stralciare l'articolo 2, quello in cui è contenuto il divieto di acquisto e di consumo dei prodotti da fumo nei luoghi pubblici e aperti al pubblico alle persone sotto i 18 anni, in cui è contenuta una serie di divieti e di

sanzioni che – ribadisco – a meno che non si accompagnino ad un corpo dei «vigili del fumo» sarebbero soltanto una norma manifesto e di difficile applicazione.

Fra l'altro, in altre parti del provvedimento si dice che quelle sanzioni serviranno a finanziare i fondi per le campagne d'informazione, quindi sarà impossibile riuscire a quantificare queste entrate, a meno che non si preveda un forte investimento. In tal caso bisognerebbe trovare una copertura perché, al di là della battuta relativa all'istituzione del corpo dei «vigili del fumo», è evidente che soprattutto quando una legge nuova entra in vigore va pubblicizzata e promossa ai massimi livelli: è necessario che i Vigili urbani, i Carabinieri, la Polizia inizino ad effettuare controlli a tappeto chiedendo i documenti a tutte le persone che si sospetta siano minorenni. Ma per far ciò è necessario trovare una copertura.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che, come è già stato anticipato nel corso della seduta, il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 8, assunto quale testo base, è stato riaperto e fissato per le ore 18 di oggi.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di leggi ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,30.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti

€ 1,00